

La certificazione del prospetto ZES

di **Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

Certificazione delle spese sostenute

Dal credito ZES e ZLS, al credito Transizione 5.0, alla R&S

Scopri di più

A partire dal 18 novembre 2025 ed entro il 2 dicembre 2025, le imprese che hanno effettuato investimenti in **beni strumentali nella ZES unica**, ammissibili al credito d'imposta disciplinato dall'[art. 16, D.L. n. 124/2023](#), esteso al 2025 dall'[art. 1, commi 485-491 Legge n. 207/2024](#), sono tenuti a inviare, all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, **una comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione degli investimenti** indicati nella "comunicazione per la fruizione", **trasmessa dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025**.

La comunicazione integrativa può essere inviata previo completamento, **entro il 15 novembre 2025**, di tutti gli investimenti agevolabili e previa **acquisizione della certificazione contabile del revisore legale**.

Infatti, il [comma 14, dell'art. 7, D.M. 17 maggio 2024](#) (decreto attuativo del credito d'imposta ZES) prevede che: «*Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, **l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili** e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa **devono risultare da apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39...omissis*».

A supporto dell'attività di certificazione del prospetto ZES, il **CNDCEC**, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha sviluppato **uno strumento operativo**, pubblicato l'11 novembre 2024 e disponibile al seguente link <https://commercialisti.it/documenti-studio/certificazione-del-prospetto-zes/>.

Il documento contiene:

- un *fac simile* di **lettera di incarico**;
- un *fac simile* di **certificazione del prospetto ZES**;
- una **check list sui controlli** che il revisore deve effettuare nello svolgimento

dell'incarico;

- un esempio di **lettera di attestazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, sulla **veridicità, correttezza e completezza del prospetto ZES** e sulla sua conformità alle scritture contabili e alla documentazione societaria.

Lo strumento operativo del CNDCEC prevede che, ai fini della certificazione, unitamente al prospetto ZES possa essere richiesta, a seconda dell'investimento effettuato, la **seguente documentazione**:

- copia dei **contratti relativi all'acquisto dei beni**, all'appalto di opere, alla locazione finanziaria;
- copia dei **documenti di trasporto dei beni**;
- copia delle **fatture elettroniche**;
- **l'evidenza contabile della rilevazione**;
- **estratto/brogliaccio del libro cespiti**, del libro giornale e del registro IVA, con evidenza dei beni acquistati e delle fatture registrate;
- **timesheet nominativi giornalieri**, sottoscritti dal legale rappresentante e dal consulente del lavoro o responsabile risorse umane;
- evidenza contabile della **rilevazione dei costi del personale**.

La **check list dei controlli** prevede verifiche di **natura contabile, documentale e di conformità** alla normativa civilistica, fiscale, **previdenziale e assistenziale**:

- controllare che gli investimenti siano correttamente **registrati nei registri IVA acquisti**, libro giornale e libro cespiti;
- verificare il **numero identificativo del sistema di interscambio** attribuito alle fatture d'acquisto;
- accertare che **non vi siano note di credito** emesse a storno delle fatture oggetto di certificazione;
- esaminare la presenza di **documenti giustificativi degli acquisti**, come fatture, contratti di acquisto o leasing, e ordini di fornitura;
- controllare che i **contratti siano firmati, dettagliati e coerenti** con le fatture e i documenti di trasporto (DDT);
- verificare l'effettivo pagamento o le **modalità di pagamento pattuite**;
- per i **beni immobili**, controllare atti notarili, **contratti di appalto e documenti tecnici** come rapporti di collaudo e stato avanzamento lavori;
- in caso di spese del personale, **verificare lettere di incarico**, timesheet, e **calcoli analitici del costo orario** e accertare che le **ore imputate al progetto siano coerenti** con le ore lavorabili e che non includano giorni festivi, ferie o malattia;
- verificare la **conformità dei documenti di costo** alla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Il modello di comunicazione integrativa prevede l'indicazione, **nel quadro E, sezione II, degli estremi della certificazione contabile**.

Attenzione a **2 situazioni particolari**, che impongono **l'obbligo di trasmettere la certificazione contabile** e le **fatture di acconto emesse prima del 2025**, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento recante la percentuale di riparto, **alla PEC creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it**:

- **investimenti non documentabili** tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria;
- **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 con acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024.**

Il dato provvisorio, comunicato dal MEF alla Camera in risposta a un question time, riporta **prenotazioni per crediti d'imposta ZES di circa 11,4 miliardi di euro, rispetto a uno stanziamento annuo di 2,2 miliardi.**

Le risorse sarebbero, dunque, teoricamente insufficienti, anche se le comunicazioni trasmesse si riferiscono, per 10 miliardi e 844 milioni di euro, a **investimenti non realizzati né fatturati.**

Sarà il provvedimento del Direttore delle Entrate che annuncerà, **entro il 12 dicembre 2025**, la **percentuale di riparto** e l'ammontare di **credito ZES effettivamente spettante.**